

2015

CENTRO
STUDI EPPI

RICONGIUNZIONE E
TOTALIZZAZIONE DEI
PERIODI
CONTRIBUTIVI
(Aggiornato in base agli
incrementi della
speranza di vita)



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI

Il presente documento si prefigge lo scopo di prospettare le diverse soluzioni che gli iscritti, con storie assicurative frammentate, possono intraprendere per valorizzare gli spezzoni contributivi maturati, evitando che tutti od alcuni di essi possano non dar luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico obbligatorio. L'attuale sistema legislativo italiano prevede, a tal fine, due diversi istituti: la ricongiunzione, così come disciplinata dalla [legge 45/1990](#), e la totalizzazione – naturale evoluzione della ricongiunzione – disciplinata dal [decreto legislativo 42/2006](#). Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa, per poi provare ad individuare possibili soluzioni concrete a seconda di determinate fattispecie



LA RICONGIUNZIONE

La legge 5 marzo 1990, n. 45 – Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti - ha previsto, [all'articolo 1](#), la facoltà per il libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, la possibilità di trasferire nella gestione nella quale è attualmente iscritto tutti i diversi periodi contributivi.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata solo una volta, a meno che l'interessato non possa far valere – successivamente alla data in cui è diventata definitiva la prima ricongiunzione – un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione continuativa in regime

obbligatorio. In mancanza di questi requisiti contributivi, la richiesta di ricongiunzione potrà essere presentata solo al momento del pensionamento presso la gestione nella quale sono stati accentrati i contributi ([articolo 4, legge 45/90](#)).

La ricongiunzione è onerosa?

Di norma la ricongiunzione dei periodi contributivi è onerosa. L'ente previdenziale accentrante pone, infatti, a carico del richiedente il 50% della differenza risultante tra la "riserva matematica" ([articolo 2, legge 45/90](#)) e l'ammontare dei contributi trasferiti. L'Eppi, però, già con delibera del gennaio 2002, aveva sancito il principio che quest'onere non aveva ragion d'essere nel sistema pensionistico contributivo in quanto l'equilibrio finanziario dell'ente non avrebbe subito alcun contraccolpo dal maggior onere derivante dal trasferimento dei contributi. La pensione contributiva è, infatti, strettamente rapportata all'entità dei contributi versati ed accreditati e – pertanto – il montante contributivo è sempre di per sé sufficiente a garantire il pagamento del trattamento pensionistico. Ulteriore importante principio a favore dell'iscritto introdotto con la citata delibera, fu che gli eventuali interessi per il tardivo trasferimento dei contributi ([articolo 4, comma 6, legge 45/90](#)) sarebbero anch'essi confluiti sul montante previdenziale dell'iscritto. Il principio antesignato introdotto dall'Eppi ha trovato conferma [nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 42/2006](#): è stata infatti dichiarata l'incompatibilità dell'onere del versamento della riserva matematica con il sistema di calcolo contributivo delle pensioni.

Come si presenta la richiesta e quali sono i termini?

La domanda di ricongiunzione può essere presentata dall'area riservata del sito Eppi, compilando il modello EPPI 012 (Ricongiunzione dei periodi contributivi) ed indicando i periodi contributi maturati e presso quali enti sono stati accreditati.

Una volta pervenuta l'istanza l'Eppi la inoltra, entro 60 giorni, ai diversi enti previdenziali interessati affinché gli stessi provvedano alla comunicazione dei dati utili alla determinazione del montante contributivo oggetto di trasferimento. La trasmissione dei dati deve avvenire nei successivi 90 giorni ([articolo 4, comma 1, legge 45/90](#)). Dal momento dell'effettiva richiesta di ricongiunzione dei contributi, l'ente trasferente ha 60 giorni di tempo per provvedere, pena il riconoscimento di interessi rimatori determinati in misura pari al 6% annuo dal 61° giorno alla data di accredito ([articolo 4, comma 6, legge 45/90](#)).

Cosa viene trasferito?

I contributi vengono materialmente trasferiti maggiorati del tasso annuo composto del 4,5%. Nell'[esempio allegato](#) si vede lo sviluppo teorico del montante da ricongiunzione di un iscritto che ha lavorato come dipendente nel 1971 e dal 1974 al 1986. Supponendo che il trasferimento avvenga nel 2015 il montante ricongiunto sarà di 45.102,44: questo montante, se l'iscritto avesse 65 anni nel 2015, gli darebbe diritto ad una pensione mensile lorda di 188,56 euro. Il tasso di rivalutazione applicato, così come l'importo della pensione spettante sul montante ricongiunto, sono parametri importanti da valutare ai fini della scelta da operare tra ricongiunzione e totalizzazione. Basti pensare, ad esempio, che [i tassi medi di rivalutazione secondo il Pil nominale](#) dal 1972 al 1995 (tassi che verrebbero

usati per calcolare la pensione contributiva in totalizzazione) si sono attestati sul 14,82% contro – appunto – il tasso di rivalutazione del 4,5% applicato nell'ipotesi di ricongiunzione. È di tutta evidenza, quindi, che la ricongiunzione comporta una “perdita” in termini di minor rivalutazione garantita sui contributi trasferiti.



LA TOTALIZZAZIONE

Il [decreto legislativo 42/2006](#) ha innovato il previgente regime della totalizzazione abrogando espressamente le disposizioni di cui all'articolo 71 della legge 388/2000.

L'intento del legislatore era quello di far sì che chi aveva spezzoni contributivi accreditati in diversi enti previdenziali, non corresse il rischio di perderli qualora non avesse potuto ricorrere alla ricongiunzione in ragione dell'onerosità della stessa. Il decreto 42/2006 ha subito, nel corso degli anni, importanti e significativi interventi che hanno progressivamente eliminato il limite originariamente previsto dell'anzianità contributiva minima prevista in ogni singola gestione di 6 anni (vedi [articolo 1, comma 76, legge 247/2007](#) e [articolo 24, comma 19, decreto legge 201/2011](#)): qualsiasi sia, quindi, l'anzianità maturata sarà possibile ricorrere alla totalizzazione.

Quali contributi si possono totalizzare?

Possono essere totalizzati i contributi versati:

- 1) nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), quali ad esempio i contributi da lavoro dipendente privato (gestione Inps, FPLD), da lavoro dipendente pubblico (ex gestione Inpdap, adesso Inps); da artigiani e commercianti (ARTCOM).
- 2) nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO, quali ad esempio il Fondo volo, il Fondo elettrici, il Fondo per i dirigenti delle aziende

industriali (ex Inpdai, adesso Inps), il Fondo per i lavoratori dello spettacolo (ex Enpals, adesso Inps).

3) nelle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 509/1994 (cosiddetti enti privatizzati), quali ad esempio Inarcassa e Cassa Geometri (CIPAG).

4) nelle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 103/1996 (cosiddetti enti privati), quali ad esempio Ente pluricategoriale (EPAP) ed Ente agrotecnici e periti agrari (ENPAIA).

5) nella Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 (nota bene: i contributi accreditati in questa gestione non possono mai essere oggetto di ricongiunzione).

6) nel Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Sono esclusi dalla totalizzazione i periodi contributivi maturati presso gestioni integrative dell'AGO quali ad esempio Enasarco.

Quali sono le prestazioni richiedibili in totalizzazione?

I contributi accreditati nei diversi enti previdenziali possono essere utilizzati ai fini della liquidazione della:

- 1) pensione di vecchiaia
- 2) pensione di anzianità
- 3) pensione di inabilità
- 4) pensione ai superstiti

Quali sono le cause di esclusione dal diritto alla totalizzazione?

Non può accedere alla totalizzazione chi sia già titolare di pensione in uno degli enti previdenziali nei quali risultano accreditati contributi. L'esclusione opera anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di assegno di invalidità. In quest'ultimo caso, qualora vi

sia un aggravamento delle condizioni tale da legittimare il riconoscimento della pensione di inabilità, sarà possibile accedere al pensionamento di inabilità in totalizzazione in quanto si avrebbe la preventiva revoca dell'assegno di invalidità. Non può, altresì, accedere chi abbia perfezionato una domanda di ricongiunzione con il versamento del relativo onere, in un'unica soluzione oppure tramite il pagamento della prima rata del piano d'ammortamento; ovvero con la mera accettazione della ricongiunzione quando la stessa è a titolo gratuito.

Quali sono i requisiti per accedere alle prestazioni in totalizzazione?

Il decreto legislativo 42/2006 prevede differenti requisiti in ragione della tipologia di trattamento al quale si vuole accedere.

Pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia in totalizzazione si matura in concomitanza di un requisito contributivo e di uno anagrafico ([articolo 1, decreto legislativo 42/2006](#)).

Per quanto riguarda il requisito contributivo è necessario aver maturato tra i diversi enti previdenziali interessati un'anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni.

Ai fini della verifica di questo requisito non si considerano i periodi coincidenti. Alcuni esempi varranno a chiarire meglio il concetto.

ESEMPIO 1

ANNO	Gestione separata Inps	Gestione Artigiani e commercianti	Eppi
1994		X	
1995		X	
1996	X	X	
1997	X	X	
1998	X	X	
1999	X		
2000			X
2001			X
2002			X
2003			X
2004			X
2005			X
2006			X
2007			X
2008			X
2009			X
2010			X
2012			X
2013			X
2014			X
2015			X

Il lavoratore presenta periodi coincidenti nel triennio 1996-1998: in questo caso, quindi, vale il semplice “anno solare” e, quindi, l’anzianità contributiva riconoscibile sarà di 3 anni.

Il diritto a pensione è comunque acquisito in quanto è stata maturata un’anzianità contributiva complessiva di 21 anni.

Ai fini della misura della pensione, in ogni caso, gli anni coincidenti saranno sempre utilizzati.

ESEMPIO 2

ANNO	Gestione Artigiani e commercianti	Eppi
1994		
1995		
1996		
1997	X	
1998	X	
1999	X	
2000	X	X
2001	X	X
2002	X	X
2003	X	X
2004	X	X
2005	X	X
2006		X
2007		X
2008		X
2009		X
2010		X
2012		X
2013		X
2014		X
2015		X

Il lavoratore presenta periodi coincidenti dal 2000 al 2005: in questo caso non è raggiunto il requisito contributivo minimo dei 20 anni in quanto l’anzianità contributiva maturata, libera dai periodi coincidenti, è di 18 anni.

Per quanto concerne il requisito anagrafico, lo stesso è adeguato ai sensi dell'[articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge 78/2010](#), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con cadenza triennale a decorrere dal 1° gennaio 2013. Lo scorso 5 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze](#), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha adeguato – con effetto dal 1° gennaio 2019 – i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva per

l'accesso ai trattamenti pensionistici in ragione degli incrementi della speranza di vita.

Oltre all'adeguamento triennale del requisito anagrafico, l'accesso al trattamento pensionistico è subordinato alle cosiddette "finestre mobili" di cui all'articolo [12, comma 1, del citato decreto legge 78/2010](#). Questo meccanismo comporta – in termini pratici – che la pensione decorrerà non già dalla maturazione del requisito anagrafico, in concomitanza con il requisito contributivo minimo, bensì decorso lo "spazio finestra" di 18 mesi.

La tabella sottostante riporta i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di vecchiaia dal 2012 al 2018:

Requisito anagrafico	Età	Anzianità	Finestra (*)	Età alla Decorrenza
2012	65 anni	20 anni	18 mesi	66 anni e 6 mesi
2013	65 anni e 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni e 9 mesi
2014	65 anni e 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni e 9 mesi
2015	65 anni e 3 mesi	20 anni	18 mesi	66 anni e 9 mesi
2016	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2018	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi	67 anni e 1 mese
2019	66 anni	20 anni	18 mesi	67 anni e 6 mesi

(*) Se la domanda è presentata dopo il raggiungimento dei requisiti, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di sussistenza dei requisiti stessi.

Pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione si matura allorquando sia maturata un'anzianità contributiva complessiva minima pari per il 2015 (come si vedrà nella tabella sottostante) a 40 anni e tre mesi. Il requisito contributivo è adeguato, ai sensi dell'articolo [12, comma 12-bis, del decreto legge 78/2010](#), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con cadenza triennale a decorrere dal 1° gennaio 2013. Oltre all'adeguamento triennale del requisito contributivo, l'accesso al trattamento pensionistico è subordinato alle cosiddette "finestre mobili" di cui all'articolo [12, comma 2, del citato decreto legge 78/2010](#). Questo meccanismo comporta – in termini pratici – che la pensione decorrerà decorso lo "spazio finestra" di 21 mesi. La tabella sottostante riporta i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di anzianità dal 2012 al 2018:

Anno maturazione	Anzianità	Finestra	Decorrenza
2012	40 anni	19 mesi	41 anni e 7 mesi
2013	40 anni e 3 mesi	20 mesi	41 anni e 11 mesi
2014	40 anni e 3 mesi	21 mesi	42 anni
2015	40 anni e 3 mesi	21 mesi	42 anni
2016	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2017	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2018	40 anni e 7 mesi	21 mesi	42 anni e 4 mesi
2019	41 anni	21 mesi	42 anni e 9 mesi



COSA SCEGLIERE TRA TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE

In linea di principio non si può dire, aprioristicamente parlando, che un istituto è più conveniente rispetto all'altro, dovendosi di volta in volta valutare la singola posizione contributiva, è comunque possibile tracciare alcune linee guida utili per scegliere con maggiore consapevolezza. La premessa comune a tutte le casistiche che di seguito si analizzeranno è che l'interessato non sia già titolare di pensione o non abbia già perfezionato una domanda di ricongiunzione.

Pensione di vecchiaia: primo passo

Accertarsi, ricorrendo eventualmente all'ausilio dei patronati presenti sul territorio, se si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia negli altri enti previdenziali coinvolti sulla base dei soli contributi ivi versati. Nell'ipotesi in cui **sia certificato il diritto a pensione**, e non fossero esclusi periodi contributivi, **si consiglia di tener separata le posizioni previdenziali presentando due o più domande di pensione**: in questo modo l'iscritto Eppi potrà richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° anno d'età, senza dover "sopportare" lo slittamento anagrafico (vedi tabella a pagina xx) e lo spazio finestra. Le altre gestioni interessate liquideranno i trattamenti pensionistici secondo le decorrenze di loro pertinenza.

Pensione di vecchiaia: secondo passo

Nell'ipotesi in cui **non si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia** negli altri enti previdenziali coinvolti, occorrerà valutare in che gestione sono

accreditati i contributi e quale sia l'anzianità contributiva maturata nelle stesse.

Se i contributi previdenziali sono stati versati **anche** nella Gestione separata Inps, **non si potrà far altro che ricorrere alla totalizzazione** in quanto non è possibile ricongiungere in Eppi i contributi versati in questa gestione.

Pensione di vecchiaia: terzo passo

Nell'ipotesi in cui **non si sia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia** negli altri enti previdenziali coinvolti **e non fosse interessata la Gestione separata Inps**, occorre valutare l'anzianità contributiva maturata nelle altre gestioni, con particolare attenzione al periodo di accredito della contribuzione. In questo caso si aprono due possibili strade.

La prima riguarda i casi in cui si sono maturate **anzianità contributive importanti (dai 5 anni in su)**, specie laddove le stesse siano riferite ad **anni antecedenti il 1996**: in questa eventualità conviene **ricorrere alla totalizzazione**. Il perché è presto detto ed è già stato accennato, quando si è parlato della ricongiunzione, nel paragrafo "Cosa viene trasferito?": i contributi previdenziali verrebbero, infatti, ricongiunti maggiorandoli del tasso annuo composto del 4,5% nettamente inferiore al **tasso di rivalutazione** applicato nell'ipotesi in cui quegli stessi contributi dessero luogo al calcolo di una quota di pensione contributiva.

Per avere conforto di questa scelta occorrerà chiedere, sempre per il tramite di un patronato o rivolgendosi all'ente previdenziale interessato: a) estratto conto con indicazione della contribuzione accreditata; b) simulazione della pensione spettante sulla base dei contributi accreditati. Una volta in possesso di queste informazioni, si potrà **simulare** l'importo della pensione che l'Eppi liquiderebbe nell'ipotesi in cui si ricorresse alla ricongiunzione. Il

confronto tra i due valori, quota di pensione in totalizzazione e quota di pensione in ricongiunzione, potrà essere d'aiuto per valutare concretamente quale delle due strade seguire.

La seconda riguarda, invece, i casi in cui l'**anzianità contributiva** maturata in altre gestioni (e sempre che tra le stesse non vi sia la Gestione separata Inps) sia **inferiore a 5 anni e sia riferita ad anni dal 2001 in poi**: in questa eventualità **potrebbe essere più conveniente ricorrere alla ricongiunzione**.

Premesso che è sempre consigliabile operare il confronto tra quota di pensione in totalizzazione ed in

ricongiunzione, il cui esito dovrebbe evidenziare differenze modeste tra i due importi, il vantaggio dell'operazione è legato fundamentalmente alla possibilità di non subire il differimento anagrafico e lo spazio finestra previsto per la pensione in totalizzazione. Nell'eventualità in cui fosse più conveniente ricorrere alla ricongiunzione, il consiglio è di richiederla solo ed esclusivamente nel momento in cui i tassi di rivalutazione dei montanti riprenderanno a salire e non già in questo momento storico in cui sono inferiori al tasso del 4,5% con cui l'Inps ricongiungerebbe i contributi.



Pensione di anzianità

In ipotesi di pensione di anzianità in totalizzazione occorre richiamare quanto detto nel paragrafo “Qual è il criterio di calcolo delle prestazioni in totalizzazione?”, in particolare occorre prestare attenzione ai diversi requisiti previsti nel sistema pubblico per l’accesso alla pensione di anzianità. Mentre, infatti, il diritto alla pensione di vecchiaia si matura con un’anzianità contributiva di 20 anni, il diritto alla pensione di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2011 si matura con il sistema cosiddetto delle quote: per accedere è necessario aver raggiunto almeno “quota 96” ottenuta con almeno 60 anni d’età e 36 di contributi, oppure con un’età crescente ed un’anzianità contributiva inferiore (61 anni e 35 di contributi). Può, quindi, capitare – come di sovente accade – che l’iscritto Eppi abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia retributiva nel sistema pubblico ma non l’autonomo diritto a pensione di anzianità: nel momento in cui, quindi, accede alla pensione di anzianità in totalizzazione, la gestione previdenziale pubblica muta il criterio di calcolo della pensione da retributivo a contributivo. È, quindi, quanto mai importante riuscire ad ottenere – da un patronato o direttamente dalla gestione previdenziale interessata – la simulazione dell’importo della pensione di vecchiaia retributiva e dell’importo della pensione di anzianità contributiva: in questo modo sarà possibile quantificare esattamente l’eventuale perdita economica dovuta al cambio del sistema di calcolo. Ovviamente, l’eventuale perdita economica sarà attenuata dalla possibilità di godere anticipatamente della pensione.



LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Domanda:

Dal 1982 al 1994 ho lavorato come dipendente: è possibile ricongiungere i contributi in Eppi?

Risposta:

Sì, è possibile ma non è conveniente: l’Inps, infatti, ci trasferirebbe i contributi maggiorandoli del tasso annuo composto del 4,5%, mentre se li utilizzasse per liquidare la pensione di vecchiaia in totalizzazione li rivaluterebbe secondo i tassi di variazione del PIL nominale ben più alti.

Domanda:

Sono pensionato Inpdap dal 2003 e pensionato Eppi dal 2012. Nel 2004 ho versato i contributi alla Gestione separata Inps: posso fare la totalizzazione per questo periodo?

Risposta:

No. In quanto pensionato lei non può accedere alla totalizzazione, né può ricorrere alla ricongiunzione presso l’Eppi perché i contributi versati alla Gestione separata Inps non rientrano tra quelli trasferibili ai sensi della legge 45/90. Potrà, però, chiedere la liquidazione della pensione supplementare all’Inps (che adesso ha assorbito la gestione Inpdap).

Domanda:

Sono un dipendente comunale da oltre 30 anni e dal 1996 sono iscritto all’Eppi, l’anno prossimo compirò 65 anni. Posso fare la totalizzazione?

Risposta:

Nel suo caso non conviene ricorrere alla totalizzazione perché questo comporterebbe lo slittamento anche della pensione Eppi a 67 anni ed 1 mese. Tenga separate le due posizioni previdenziali: andrà in pensione con Eppi al 65° anno d’età e con l’Inps a 66 anni e 7 mesi.

Domanda:

Ho maturato circa 22 anni di contributi all'Inps e 19 di contributi all'Eppi. Se riscatto l'anno di militare con voi, posso andare in pensione di anzianità in totalizzazione? E se sì, cosa devo presentare?

Risposta:

Innanzitutto non le conviene riscattare l'anno di militare con l'Eppi, bensì chiedere l'accredito figurativo presso l'Inps che avviene a titolo gratuito. Le consigliamo, poi, di verificare per il tramite di un patronato (enti che normalmente dispongono dell'accesso al sistema informatico Inps denominato "Carpe") quale sarebbe l'importo della pensione retributiva Inps cui avrebbe diritto al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia e quale sarebbe – invece – la pensione contributiva che le spetterebbe in totalizzazione. Una volta in possesso di questa informazione, se riterrà che la perdita economica subita (in termini di minor rateo mensile liquidabile) non sia così rilevante rispetto all'anticipo del pensionamento, non dovrà far altro che presentare domanda di pensione all'Eppi (utilizzando il modello EPPI 010), allegando copia dell'estratto conto Inps. I nostri uffici registreranno, quindi, la sua domanda sulla piattaforma informatica Inps: solo in quel momento sarà possibile certificare l'anzianità contributiva effettivamente maturata in Inps e verificare il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima di 40 e 3 mesi (previsto per il 2015). Verificata la data di raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta, la decorrenza sarà fissata decorsi 21 mese da quel momento. Se, per esempio, si verificasse che lei ha raggiunto il requisito contributivo già a marzo del 2014, la decorrenza del trattamento sarà 1° dicembre 2015.

Domanda:

Mi sono rivolto ad un CAF per sapere quando sarei potuto andare in pensione con l'Inps e quale sarebbe stato l'importo della pensione di vecchiaia. La risposta è stata che sarei potuto andare nel 2026, con un assegno mensile lordo di 1.045 euro. Ho, quindi, chiesto quale sarebbe invece l'importo mensile se andassi in totalizzazione e mi hanno risposto che diverrebbe di 705 euro: una perdita di 340 euro! Come è possibile?

Risposta:

La decurtazione dell'assegno si spiega in ragione del diverso criterio di calcolo della pensione: è vero che lei ha maturato il diritto a pensione di vecchiaia, ma non quello a pensione di anzianità. Questo significa che l'Inps non potrà liquidare il trattamento secondo il sistema retributivo ma dovrà applicare quello contributivo che nel suo caso è svantaggioso.

Domanda:

Consultando l'estratto conto Inps ho verificato che ho 1024 settimane di contributi come lavoratore dipendente, 24 settimane di malattia ed altre 32 di disoccupazione: questo prima del 1996. Con l'Eppi ho, invece, 20 anni di contribuzione dal 1996 ad oggi. Posso andare in pensione di anzianità in totalizzazione?

Risposta:

No. Ai fini della misura del diritto a pensione di anzianità non si considerano i periodi di "contribuzione figurativa" per malattia o disoccupazione (come lo stesso accredito del servizio militare obbligatorio). Escludendo questi periodi, quindi, lei avrebbe un'anzianità contributiva di 39 anni (19 anni Inps e 20 Eppi).

Domanda:

Sono un lavoratore dipendente dal 1996 e, contemporaneamente, ho iniziato l'esercizio della libera professione. Posso fare la totalizzazione?

Risposta:

No. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 42/2006 consente di cumulare esclusivamente *i periodi assicurativi non coincidenti*. Nel suo caso, purtroppo, siamo in presenza di una perfetta coincidenza dei periodi contributivi e questo esclude la possibilità di ricorrere alla totalizzazione.

Domanda:

Sono un pensionato in totalizzazione da ottobre 2013 e ho continuato la libera professione. Posso chiedere il supplemento di pensione?

Risposta:

Sì. La domanda di supplemento di pensione, compilando il modello EPPI 021, può essere presentata ogni due anni dalla decorrenza della pensione base o del successivo supplemento di pensione liquidato. Questo significa che lei potrà presentare a settembre del 2015 la richiesta di supplemento che sarà liquidato con decorrenza ottobre 2015 (due anni dalla decorrenza della pensione base). A settembre del 2017, sempre che abbia proseguito l'esercizio della libera professione, potrà presentare una nuova richiesta di supplemento con decorrenza ottobre 2017, e così via dicendo. Il supplemento di pensione sarà calcolato, appunto, su un nuovo montante costituito dai contributi soggettivi ed integrativi (questi ultimi solo dopo l'approvazione dei Ministeri vigilanti delle apposite delibere del Consiglio di Amministrazione di destinazione a montante) versati successivamente alla decorrenza della pensione base o del successivo supplemento e rivalutati in base al Pil nominale.

Le facciamo presente che le richieste di supplemento di pensione in totalizzazione non sono state ancora informatizzate dall'Inps: siamo, quindi, costretti a trasmetterle utilizzando canali alternativi (mail pec o raccomandata a.r.) alla sede provinciale Inps competente. I tempi della liquidazione potrebbero, pertanto, essere più lunghi del previsto.

Domanda:

Sono un pensionato in totalizzazione da marzo 2014 ed a settembre del 2014 ho versato il saldo dei contributi dovuti per il 2013, mentre a settembre 2015 verserò il saldo del 2014. La mia pensione viene rideterminata in automatico o devo presentare apposita domanda?

Risposta:

La sua pensione sarà rideterminata in automatico: i nostri uffici comunicheranno alla sede provinciale Inps, che si occupa della liquidazione, il nuovo importo della pensione Eppi aggiornata sulla base dei contributi versati. Per quanto riguarda la richiesta di rideterminazione, ed i tempi di liquidazione della stessa, vale quanto detto sopra per il supplemento di pensione.